COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

12.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TIZIANA MAIOLO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (1901-*bis*) 137

Maiolo Tiziana, *Presidente* . 137, 139, 141, 145, 147, 148, 150, 151, 152

Anedda Gian Franco (gruppo alleanza nazionale), *Relatore* 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 151

Azzano Cantarutti Luca (gruppo FLD) 150

Conti Carlo (gruppo lega nord) 142

Grimaldi Tullio (gruppo rifondazione comunista-progressisti) 138, 143, 145, 147, 152

Pasetto Nicola (gruppo alleanza nazionale) 142

Ricciardi Edilberto, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 140, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152

Scermino Felice (gruppo progressisti-federativo) 137, 138, 144, 146, 148, 150

Stajano Ernesto (gruppo misto) . 137, 138, 143, 144, 147, 149, 152

Vignali Adriano (gruppo misto) 138, 139, 143, 148

ALLEGATO:

Emendamenti riferiti agli articoli da 12 a 18 del disegno di legge n.1901-*bis* 155

La seduta comincia alle 15,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (1901-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

Avverto che si proseguirà con la discussione dell'articolo 12 del provvedimento, già iniziata nella seduta di ieri. Avverto inoltre che l'emendamento Grimaldi 12.4 è stato ritirato dal presentatore.

ERNESTO STAJANO. Signor presidente, faccio mio l'emendamento Grimaldi 12.4, sul quale vorrei focalizzare l'attenzione della Commissione.

Francamente non riesco a comprendere bene il significato della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 12 nella sua formulazione attuale. Sarebbe opportuno forse non tanto sopprimere tale lettera quanto semplificarla. Essa stabilisce che il consenso non è richiesto quando il trattamento è finalizzato all'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o di misure precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero all'adempimento di un obbligo legale. Tale adempimento mi sembra possa rientrare pacificamente nell'ambito disciplinato dalla lettera *a)* dello stesso articolo 12. Per quanto riguarda le misure precontrattuali, il testo potrebbe essere semplificato prevedendo l'esclusione del consenso quando il trattamento sia finalizzato all'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o da atti precontrattuali nei quali è parte l'interessato, come recita il mio emendamento 12.10, di cui raccomando l'approvazione.

FELICE SCERMINO. Vorrei far osservare che mentre per quanto riguarda l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto non si prevede la necessità di richiedere il consenso, nel caso di attività precontrattuale – cioè quella che si pone in essere nell'ambito delle trattative – si prevede la richiesta dell'interessato.

ERNESTO STAJANO. Non ho ben capito che cosa si intenda con la frase « attivate su richiesta di quest'ultimo ».

FELICE SCERMINO. Mentre le misure precontrattuali sono suscettibili di trattamento quando sono attivate su richiesta dell'interessato, tale richiesta non è necessaria allorquando si tratti di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato: è una differenza molto rilevante.

ERNESTO STAJANO. Comprendo la differenza ma trovo che la formulazione attuale della norma non sia delle più comprensibili: ipotizzavo un testo che ovviamente dava per scontata la diversa natura della responsabilità contrattuale rispetto a quella precontrattuale, che è troppo nota e sulla quale non credo di dovermi intrattenere: quella precontrattuale – come sapete – è aquiliana.

Ci troviamo di fronte ad un regime in cui, necessariamente, si deve ipotizzare l'attivazione da parte del soggetto con-

traente avverso rispetto a quello nei cui confronti il consenso viene escluso sulla base di questa normativa.

Mi auguro di essere stato sufficientemente chiaro. La mia è una formulazione ellittica che dà per scontata, come credo sia giusto, la concettuale definizione della responsabilità precontrattuale rispetto a quella contrattuale. A mio avviso, questa indicazione ellittica rende più chiaro un dettato normativo che a me sembra oscurissimo.

FELICE SCERMINO. Faccio presente che, mentre nella prima parte della lettera *b)* si parla di esecuzione di obblighi, nella seconda parte, invece, si fa riferimento all'esecuzione di misure, con cui potrebbe intendersi l'esecuzione di attività.

Non so se la mia intuizione sia gratuita, ma a me sembra di capire, in merito a questa parte della lettera, che si voglia semplicemente prevedere la garanzia della richiesta dell'interessato allorquando una delle parti in causa, nel corso delle trattative, intenda porre in essere una ricerca di dati, per esempio ai fini informativi, il che è appunto tipico della trattativa in ambito precontrattuale.

Se Tizio viene da me perché intende acquistare una qualsiasi fornitura, nel caso in cui vi sia la richiesta della persona interessata dietro mia sollecitazione, posso attingere ai dati personali mentre invece non potrei farlo autonomamente. Credo che sia questo il senso della seconda parte della lettera *b)*, dove non si fa riferimento alla responsabilità.

ADRIANO VIGNALI. Desidero porre un problema formale e sostanziale.

Premesso che ieri non ho potuto partecipare ai lavori della Commissione, mi chiedo se su una legge così importante abbia senso decidere in sede legislativa, ammesso che il regolamento lo consenta, alla presenza di pochi parlamentari, compreso il presidente. Credo, quindi, che si ponga il problema della verifica del numero legale nonché – ripeto – dell'opportunità di assumere decisioni in sede legislativa alla presenza di un numero così ridotto di membri della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Vignali, per quanto riguarda la seduta di ieri, nessuno ha sollevato il problema del numero legale, conseguentemente la seduta è perfettamente valida. La presidenza si è preoccupata del fatto che, per motivi tecnici, non decadessero i suoi emendamenti, per cui li ha fatti propri, come risulta dal resoconto.

In merito alla seduta odierna, se quattro deputati, come previsto dal regolamento, dovessero chiedere la verifica del numero legale, la presidenza non potrà che accogliere tale richiesta.

TULLIO GRIMALDI. Mi rendo conto dell'opportunità della presenza del numero legale, però credo che avremmo difficoltà a raggiungerlo, considerato che sarebbe necessaria la presenza di 25 deputati. Altre volte, siamo stati costretti a chiedere la presenza di colleghi di altre Commissioni, ma in questo caso, non avendo essi alcuna competenza sulla materia di cui discutiamo...

ADRIANO VIGNALI. Però dieci deputati su cinquanta sono pochi!

TULLIO GRIMALDI. È vero, ma chi è interessato alla trattazione di questa legge dovrebbe avvertire la responsabilità di essere presente ai lavori e di partecipare alle votazioni. Quindi, non credo che dobbiamo farci carico degli assenti o di chi non ha avvertito la necessità di assicurare la sua presenza in Commissione. Non ho difficoltà ad accedere alla richiesta del collega Vignali, però, se dovesse formalizzarla, credo che allungheremmo notevolmente l'*iter* di questa legge, sulla quale va ricordato che stiamo lavorando da più di sei mesi e che notevole è stato l'impegno del relatore e del Comitato ristretto.

ERNESTO STAJANO. Indubbiamente, la richiesta del collega Vignali è legittima; qualora insistesse nella stessa avvertirei l'obbligo di sostenerla. Tuttavia, proprio in considerazione di quanto detto dal collega

Grimaldi, mi rivolgo all'onorevole Vignali affinché non formalizzi la sua richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Onorevole Vignali, la necessità di approvare il provvedimento al nostro esame appare evidente tutte le volte che sorgono problemi legati al fenomeno dell'immigrazione o riconducibili ad altre circostanze. Proprio ieri, per esempio, abbiamo risposto ad una lettera del senatore Massimo Brutti, il quale sollecitava l'approvazione di questo disegno di legge considerato che, anche con riferimento agli accordi di Schengen, ogni volta che vi sono problemi di vario tipo, la Camera viene « rimproverata » per non averlo ancora licenziato. Quindi, è innegabile che vi sia una certa urgenza di approvare questo provvedimento.

Naturalmente, prima di tutto deve essere garantito il rispetto della forma, per cui se la richiesta di verifica del numero legale mi verrà formalmente avanzata da quattro deputati, sarò costretto a sospendere la seduta in attesa, quanto meno, che il suddetto numero legale sia raggiunto. Preciso comunque che sono stati contattati tutti i gruppi e sono state adottate tutte le iniziative opportune per assicurare la massima presenza dei deputati alla seduta. Invito l'onorevole Vignali ad intervenire nel merito.

ADRIANO VIGNALI. Non insisto nella richiesta di verifica del numero legale, perché mi rendo conto che è urgente approvare il provvedimento in esame. Premesso che non ho posto un problema formale ma sostanziale, riconosco che ieri la Commissione ha lavorato proficuamente, perché in un'ora e mezza sono stati approvati 12 articoli: sottolineo però il fatto che quelli che siamo chiamati ad esaminare d'ora in poi sono molto importanti, per cui chiedo, in termini sostanziali, pur tenendo conto della ragionevole fretta e del fatto che non siamo più di dieci deputati, che sia possibile svolgere una discussione approfondita che entri nel merito degli articoli, in modo da sopperire con la qualità degli interventi alla quantità degli stessi.

A me sembra, entrando nel merito del mio emendamento 12.4, che molte previsioni dell'articolo 12 sconfessino gli articoli 10 e 11, nei quali sono contenute le norme « positive », per così dire, ai fini della soluzione del problema che stiamo affrontando, in quanto si ammette una serie di deroghe al principio della necessità del consenso.

Molti colleghi sono intervenuti sulla lettera *b)* dell'articolo 12, per cui voglio sottolineare il contenuto delle altre. Mi riferisco, in particolare, alla lettera *c)*, secondo la quale il consenso non è richiesto quando il trattamento riguardi dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; alla lettera *e)*, perché sappiamo bene cosa può significare, anche in termini molto negativi, non richiedere il consenso quando il trattamento è effettuato nell'ambito dell'esercizio della professione di giornalista; alla lettera *g)*, in base alla quale il consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica degli interessati.

Raccomando inoltre l'approvazione dei miei emendamenti 12.8 e 12.1, che in fondo ribadiscono il contenuto degli articoli 10 e 11 e limitano radicalmente la possibilità di non chiedere il consenso dell'interessato. Preannuncio inoltre il mio voto favorevole su tutti gli emendamenti che tendano a sopprimere i casi in cui non sia richiesto il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati.

PRESIDENTE. Come ha detto l'onorevole Vignali, l'articolo 12 è molto delicato, prevedendo i casi di esclusione del consenso del soggetto di cui si tratta. Rilevo che l'emendamento Vignali 12.8 è sostanzialmente abrogativo dell'articolo 12; pur senza pronunciarmi subito su questo emendamento, preannuncio che voterò a favore degli altri emendamenti che limitino i casi di esclusione del consenso. Non mi ha infatti del tutto convinto il testo cui è pervenuto il Comitato ristretto. Ieri l'onorevole Anedda ha fatto riferimento alla lettera *e)*, che tratta dell'esercizio della

professione giornalistica: ho sempre pensato – e continuo a pensare – che nel confronto fra due diritti garantiti dalla Costituzione (quello alla libertà di stampa e quello alla tutela della riservatezza ed integrità dell'individuo) debba prevalere quest'ultimo.

Di conseguenza, non concordo con il principio dell'esclusione del consenso dell'interessato per il trattamento dei dati che lo riguardano. Analogo problema si pone per quanto concerne la diffusione dei dati relativi alle condizioni di salute dell'individuo, di cui alla lettera *g)* dello stesso articolo 12; sappiamo infatti quanto tale diffusione possa essere pericolosa se non controllata dall'individuo stesso.

Esprimo quindi perplessità sull'intero articolo 12 ed in ogni caso faccio mio l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 12.2, che tutela l'anonimato per il trattamento di dati a scopi di ricerca scientifica o di statistica: non ritengo infatti che le esigenze di tale ricerca debbano prevalere sulla tutela della riservatezza dei dati relativi all'individuo.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Debbo osservare che l'onorevole presidente ha posto in termini corretti – a mio sommesso avviso – il problema rappresentato dall'emendamento Vignali 12.8, che è sostanzialmente soppressivo dell'articolo 12. A questo punto non si comprenderebbe la necessità di presentare un emendamento di quel tenore: basterebbe proporre la soppressione dell'intero articolo, dal momento che riprenderebbe vigore il principio generale fissato dall'articolo 11.

Fatta questa premessa, sottolineo che gli articoli 11 e 12 del provvedimento vanno letti congiuntamente ed in relazione all'articolo 7 della direttiva comunitaria in materia, la quale ci fornisce i parametri cui dobbiamo riferirci. Tale articolo 7, alla lettera *a)*, stabilisce il principio per cui il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile. Tale principio è recepito e sviluppato nell'articolo 11 del disegno di legge al nostro esame.

La direttiva prevede poi che il trattamento possa intervenire quando è necessario all'esecuzione del contratto concluso con la persona interessata ed in altre fattispecie che sono state prese in considerazione dall'articolo 12 del disegno di legge, il quale esclude la necessità del consenso in relazione ad esse.

Il Governo è disponibile a valutare correzioni di forma che rendano più leggibile e chiaro il testo dell'articolo 12 ma mi pare che sul principio fondamentale per cui il consenso non è richiesto per le fattispecie in esso individuate non si possa derogare. In caso contrario, la nostra normativa risulterebbe ancora più rigida di quella comunitaria, dando luogo a difficoltà e problemi in rapporto alle discipline vigenti in altri paesi. Occorre poi considerare che la direttiva potrebbe addirittura prevalere sulla normativa interna e quindi introdurre nel nostro ordinamento eccezioni al principio della necessità del consenso che siano conformi alla direttiva stessa ma non alla legge nazionale: ciò non mi sembra auspicabile nel momento in cui approviamo una normativa specifica sull'argomento in questione.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore.* Per valutare lo spirito che ha animato l'elaborazione degli articoli 11 e 12 occorre – come ha ricordato il sottosegretario Ricciardi – fare riferimento alla direttiva comunitaria: siamo arrivati assai in ritardo nell'elaborazione di una normativa in materia e quindi la legge comunitaria prevale sulla disciplina interna. L'articolo 7 della direttiva ordina (usa infatti l'indicativo) che il trattamento dei dati possa essere effettuato solo quando la persona interessata abbia manifestato il suo consenso: questa è la premessa, che è stata accolta nel provvedimento al nostro esame.

La direttiva pone poi una serie di eccezioni a tale principio, una delle quali attiene proprio all'oggetto della nostra discussione. Il Comitato ristretto, nel formulare il testo della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 12 si è attenuto, per quanto

possibile, all'indicazione testuale della direttiva comunitaria, la quale parla anche di « esecuzione di misure precontrattuali ». Infatti, secondo la direttiva, il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando è necessario (e quindi il consenso dell'interessato non deve essere richiesto) all'esecuzione del contratto concluso con la persona interessata o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta di tale persona.

Il Comitato ristretto ha riprodotto questo testo prevedendo che il consenso non sia richiesto quando il trattamento è finalizzato all'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto (questa formula ci è sembrata più corretta rispetto a quella usata dalla direttiva) del quale è parte l'interessato o di misure precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo (anche in questo caso la nostra formulazione mi pare più corretta), ovvero ad un adempimento di un obbligo legale, cui fa riferimento la direttiva alla lettera *c)*. Infatti, secondo tale lettera, il consenso non deve essere richiesto quando il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento stesso.

Pertanto, la lettera *b)* è perfettamente conforme alla direttiva comunitaria e ci è parso che modificando anche un solo termine o ampliando l'ambito della norma (come propone l'emendamento Scermino 12.11) potremmo creare un contrasto con la direttiva stessa, dando vita a tutti i problemi cui ha accennato il sottosegretario circa la prevalenza dell'una o dell'altra normativa.

Per quanto riguarda poi i giornalisti, l'articolo 9 della direttiva stabilisce espressamente che gli Stati debbano prevedere deroghe alle disposizioni della direttiva stessa per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici. Quindi, l'obbligo della esenzione è previsto all'articolo 9 della direttiva comunitaria.

Premesso che in sede di Comitato ristretto si è discusso di quale termine usare per individuare la figura del giornalista, ricordo che tutte le categorie professionali in questione sollecitavano — e sollecitano ancora — che fosse scelto il termine « attività », anziché « professione ». Ci è parso che il primo termine fosse eccessivamente ampio, in quanto chiunque scriva sui giornali svolge attività di giornalista, e ci è anche sembrato che fosse troppo burocratico far riferimento all'iscrizione agli ordini professionali dei pubblicisti e dei giornalisti professionisti, in quanto la professione di giornalista può essere esercitata anche da chi non sia iscritto in questi ordini. Ecco perché si è preferita l'espressione « nell'ambito dell'esercizio della professione di giornalista » — peraltro ripetendo quanto indicato nella direttiva comunitaria —, purché tutto ciò abbia come obiettivo l'esclusivo riferimento alla finalità della professione.

Comprendo le perplessità dei colleghi in ordine al termine « misure », che nel nostro ordinamento civilistico non hanno ancora un contenuto preciso, ma invito al ritiro degli emendamenti presentati per consentire che la norma ripeta testualmente quanto indicato nella direttiva comunitaria, così da non dar luogo, successivamente, a problemi di interpretazione o, peggio, di inadempimento da parte dello Stato.

PRESIDENTE. Onorevole Anedda, a me risulta, a proposito della questione attinente alla libertà di espressione, che l'articolo 9 della direttiva comunitaria stabilisca quanto segue: « Gli Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente capitolo e dei capitoli IV e VI solo nella misura in cui si rivelano necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione ».

Credo che dovremmo trovare una formulazione che concili meglio i due principi.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Si è ritenuto che quell'inciso potesse essere più ragionevolmente ottemperato dall'arti-

colo 23-*bis* del provvedimento, il quale, anche per problemi di costituzionalità, demanda la regolamentazione ad un codice deontologico promosso dal Garante e, quindi, discusso con le parti interessate. Il comma 2 dell'articolo in questione, infatti, così recita: « Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 29 (...) la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento e alla diffusione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo effettuato nell'esercizio della professione di giornalista ».

Ci è parso che i problemi cui faceva riferimento il presidente, senz'altro importanti, potessero essere risolti dal codice deontologico che verrà promosso dal Garante.

CARLO CONTI. Pur apprezzando il testo elaborato dal relatore assieme al rappresentante del Governo, credo che le variazioni prospettate possano portare ad una estensione o ad una restrizione delle ipotesi effettivamente contemplate. Suggerisco, pertanto, di fare diretto riferimento al contenuto dell'articolo 9 della direttiva comunitaria, poiché a me sembra che, anche per quanto riguarda il problema sollevato dal presidente, dica qualcosa di più rispetto a quanto previsto nel testo al nostro esame, il quale stabilisce che il consenso non è richiesto quando il trattamento è effettuato nell'ambito dell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Ciò significa in sostanza che il giornalista può fare ciò che vuole. La direttiva comunitaria, invece, prevede l'inciso prima sottolineato dal presidente, cioè: « (...) solo qualora si rivelano necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione ».

A mio avviso, tale inciso è di significato pregnante, anche perché sarebbe inutile prevedere una disciplina per le banche dati se fosse sufficiente esercitare il mestiere di giornalista per fare tutto ciò che si vuole, buttando al macero l'intera normativa che stiamo elaborando.

A mio avviso, a proposito della formulazione dell'articolo 7 della direttiva comunitaria, dove sono elencati i casi in cui il consenso non sarebbe necessario (che considero molto chiara, sintetica e precisa), sarebbe forse opportuna una correzione alla lettera *f)*, perché il concetto di interesse legittimo ivi riportato è usato – probabilmente a causa del modo in cui è stata tradotta la direttiva originale – con un significato diverso rispetto a quello attribuito a tale concetto nel nostro ordinamento.

Ripeto: se si facesse diretto riferimento al contenuto della direttiva comunitaria non vi sarebbe il minimo dubbio di essere andati al di qua o al di là dell'ambito della direttiva stessa.

NICOLA PASETTO. Desidero anch'io manifestare le mie perplessità sulla stesura dell'articolo 12, perché a me sembra che il testo elaborato dal Comitato ristretto ribalti il contenuto dell'articolo 9 della direttiva comunitaria, nel senso che mentre nel primo la regola è l'esclusione del consenso, nel secondo...

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. La regola generale è l'articolo 11.

NICOLA PASETTO. Ma in questo caso la deroga al consenso diviene un fatto generalizzato. Se si esercita la professione di giornalista, si è esclusi dall'obbligo di richiedere il consenso.

Se confrontiamo l'articolo 9 della direttiva con l'articolo 12 del provvedimento, sembra che il primo dica esattamente il contrario di quest'ultimo: il giornalista può accedere ai dati personali solo nel tentativo di tutelare la libertà di espressione, mentre la regola generale è quella dell'esclusione dalla possibilità di attingere a queste informazioni. Dovremmo quindi elaborare una norma che consentisse l'accesso ai dati solo in via derogativa, mentre l'articolo 12 del provvedimento inverte i termini del problema: l'esclusione della necessità del consenso è generalizzata.

A mio avviso – ma mi sembra che la mia posizione sia condivisa da altri – l'articolo 9 della direttiva fissa il principio della necessità dell'acquisizione del con-

senso dell'interessato; il problema è quello di trovare una formula che consenta l'esercizio della libertà di espressione, mentre il tenore dell'articolo 12 del provvedimento pare che vada oltre questa esigenza.

ADRIANO VIGNALI. Anche a mio avviso la norma sarebbe molto più chiara se prendessimo alla lettera il contenuto della direttiva. Se l'articolo 12 volesse essere conseguenziale rispetto ad esso, dovrebbe stabilire che il consenso non è richiesto soltanto in specifici e determinati casi.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. E non è così?

ADRIANO VIGNALI. No, le cose stanno come ha detto il collega Pasetto.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Basta aggiungere la parola « soltanto ».

TULLIO GRIMALDI. Vorrei obiettare che non mi sembra che l'attività giornalistica venga limitata. Il giornalista che ha bisogno di una banca dati personale rientra nella previsione dell'articolo 3 del provvedimento: l'importante è che non diffonda tali dati. Ricordo che l'articolo 23-*bis* del disegno di legge in esame esclude la necessità di autorizzazione del Garante per il trattamento di dati effettuati nell'esercizio della professione giornalistica. Nulla vieta al giornalista che, ai fini esclusivi dell'esercizio della sua professione, voglia disporre di una banca dati di costituirla, in applicazione dell'articolo 3 cui facevo riferimento, purché non diffonda o comunichi i dati stessi.

PRESIDENTE. Ma il mestiere di giornalista consiste proprio nel diffondere le notizie!

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Vorrei chiarire l'impianto della normativa di cui stiamo discutendo.

Innanzitutto, tutti debbono comunicare l'esistenza del trattamento: chiunque esegua quest'ultimo, deve darne comunicazione al Garante con le forme che abbiamo stabilito. Per eseguire il trattamento di determinati dati, occorre il consenso dell'interessato; in caso invece di dati non personali, non occorre il consenso di alcuno. Per trattare i dati personali il consenso non è richiesto nei casi disciplinati dall'articolo 12.

Inoltre, l'aver ottenuto il consenso per il trattamento dei dati non significa che esso valga anche per la diffusione degli stessi, tant'è vero che di questa fattispecie si occupa una norma specifica. Occorre aggiungere per chiarezza che secondo il testo elaborato dal Comitato ristretto i giornalisti sono esentati dalla necessità di richiedere il consenso dell'interessato e l'autorizzazione al Garante per quanto riguarda la diffusione e la comunicazione dei dati. Tale esenzione sussiste perché la conciliazione fra il diritto costituzionalmente protetto alla *privacy* e quello, ugualmente tutelato, all'informazione dovrebbe essere garantita dal codice deontologico promosso dal Garante e sottoscritto dalle parti interessate.

Peraltro, la materia in questione potrà essere oggetto di un ulteriore intervento normativo perché il disegno di legge n. 1901-*ter* reca una delega al Governo per disciplinare la materia. A mio avviso, oggi dobbiamo soltanto decidere se sia giusto o meno, in linea di principio, che i giornalisti siano esentati dal richiedere il consenso dell'interessato e se, senza trattare dati personali, il giornalista possa svolgere il suo mestiere.

Se posso dire la mia opinione personale, se dovessimo sottoporre il giornalista all'obbligo di richiedere il consenso nei confronti di qualunque interessato, non gli consentiremmo di fare cronaca: per scrivere il nome di chiunque o inserirlo in un archivio personale dovrebbe essere richiesto il consenso del soggetto medesimo; ciò equivale ad impedire l'esercizio della professione. Comprendo le riserve dei colleghi ma credo che non si possa andare al di là della decisione su questo punto nella sede in cui ci troviamo.

ERNESTO STAJANO. Vorrei osservare che la tecnica di trascrivere il testo di di-

sposizioni comunitarie in modo pedissequo, senza cioè un'interpretazione concettuale ma soltanto facendo riferimento alla traduzione letterale, rappresenta un suicidio giuridico.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. La direttiva è stata tradotta così.

ERNESTO STAJANO. Non tutti i traduttori debbono essere giuristi-linguisti, come si dice nel gergo comunitario. La terminologia giuridica, istituzionale e concettuale, è diversa. Di ciò mi dà conferma proprio l'emendamento Scermino 12.11 il quale, nel tentativo di tradurre concettualmente quanto disposto dalla lettera *b)* dell'articolo 12, determina un enorme ampliamento della fattispecie. Mentre infatti nel mio emendamento 12.10 ho radicato l'esenzione dall'obbligo di richiedere il consenso soltanto con riferimento alla responsabilità precontrattuale, il collega Scermino, nel suo emendamento 12.11, fa riferimento a tutte le vicende precontrattuali. Ciò equivale a limitare in misura enorme il diritto connesso alla richiesta del consenso del soggetto che opera nella fase precontrattuale.

FELICE SCERMINO. È temperato dalla richiesta dell'interessato.

ERNESTO STAJANO. Ma l'interessato è la controparte, in questo caso.

Quello che credo sia giusto – entriamo nell'ambito di valutazioni politiche – è prevedere che il consenso dell'interessato – controparte nel rapporto precontrattuale – possa venir meno soltanto quando si radica un principio di responsabilità precontrattuale, cioè quando la sua condotta si rapporta ad un obbligo nato a suo carico e non con riferimento a tutte le vicende precontrattuali. Alcune di esse, infatti, sono coperte da quel livello di riservatezza che si addice ai rapporti tra privati, senza che si svolga alcuna attività di inquisizione o parainquisizione da parte di estranei al rapporto, che ancora non si è strutturato come obbligo. La problematica è un po' complessa, ma credo, in definitiva, che possa esservi mancanza di consenso solo laddove esista l'obbligo, altrimenti non può prevedersi alcuna limitazione al diritto al consenso.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Bisognerebbe trovare un sinonimo del termine « misure ».

FELICE SCERMINO. Condivido le osservazioni del collega Stajano, in quanto il mio emendamento 12.11 tende semplicemente a tradurre in un gergo giuridico accettabile l'interpretazione letterale della direttiva comunitaria. Però, il problema è proprio quello di riportare per intero quanto previsto da quest'ultima. Per esempio, potremmo anche eliminare il riferimento alle misure precontrattuali, ma a quest'ultime si fa riferimento nella direttiva che siamo obbligati ad applicare, a prescindere dal fatto che lo si faccia o meno con questo provvedimento legislativo.

Mi rendo conto delle perplessità dei colleghi sul mio emendamento, ma, sempre a proposito delle misure precontrattuali, la direttiva comunitaria non ha inteso farvi riferimento, perché non vi è alcuna misura che scaturisca dalle stesse e che sia diversa dall'azione risarcitoria. Il trattamento di dati personali è inteso a favorire le trattative precontrattuali su richiesta dell'interessato, cioè della persona cui i dati sono riferiti. Quindi, il temperamento del consenso è dato dal fatto che è su richiesta dell'interessato che, in via preliminare, il fornitore ricerca i dati per ottenere informazioni. Non dico che il mio emendamento risolva perfettamente il problema, ma non vedo un'alternativa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Vignali 12.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Grimaldi 12.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Propongo di accantonare gli emendamenti Grimaldi 12.4, Stajano 12.10 e Scermino 12.11.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di accantonare gli emendamenti Grimaldi 12.4, Stajano 12.10 e Scermino 12.11.
(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'emendamento Grimaldi 12.5, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 12.2, fatto proprio dalla presidenza, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È approvato).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento Vignali 12.1.

TULLIO GRIMALDI. Propongo di accantonare il mio emendamento 12.6 e l'emendamento Conti 12.12.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di accantonare l'emendamento Grimaldi 12.6 e l'emendamento Conti 12.12.
(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.9, accettato dal Governo.
(È approvato).

Avverto che l'emendamento Grimaldi 12.7 è stato ritirato.

Se non vi sono obiezioni, propongo una breve sospensione della seduta.
(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 16,45, è ripresa alle 17,10.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore ha presentato l'emendamento 12.13. Comunico inoltre che gli emendamenti Grimaldi 12.4, Stajano 12.10, Scermino 12.11 e Grimaldi 12.6 sono stati ritirati dai presentatori.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Signor presidente, raccomando l'approvazione del mio emendamento 12.13.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 12.13 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12.13 del relatore, sul quale il Governo si rimette alla Commissione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Conti 12.12, in precedenza accantonato, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 13 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 13.1 del Governo, pur condivisibile nella sostanza, ma che risulta superfluo. Mi rimetto alla Commissione sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 13.9, il quale prevede che l'interessato ha diritto di conoscere, oltre ai dati del titolare del trattamento, anche quelli del responsabile, che può essere persona diversa dal primo. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 13.2, mentre l'emendamento 13.3 del Governo è analogo all'emendamento 13.4 del relatore; raccomando comunque l'approvazione di quest'ultimo, la cui formulazione appare preferibile.

Raccomando inoltre l'approvazione del mio emendamento 13.5, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 13.6 del Governo.

Raccomando l'approvazione del mio emendamento 13.7. Esprimo parere contrario sull'emendamento Grimaldi 13.10. Invito al ritiro dell'emendamento Finocchiaro Fidelbo 13.8, altrimenti il parere è contrario, in quanto considero inutili, perché già previsti nella normativa, sia il richiamo al segreto professionale sia il riferimento al codice deontologico.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la Grazia e la giustizia*. L'emendamento del Governo 13.1, a proposito del quale mi rimetto alla Commissione, mira a fugare la perplessità che potrebbe sorgere qualora ci si chieda se ad informare l'interessato debba essere il Garante o il titolare.

Mi rimetto alla Commissione anche sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 13.9, precisando, però, che l'aumento delle notizie da dare nella notificazione sembra andare al di là dell'ambito previsto dalla direttiva comunitaria, per cui potrebbe essere superfluo ai fini della effettiva tutela dei diritti dell'interessato.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 13.2 del relatore, perché il disegno di legge presuppone, implicitamente, tutto quanto è previsto dalla direttiva comunitaria, cioè che il diritto di accesso ed i diritti connessi sono esercitabili nei confronti del titolare, il quale si avvale del responsabile del trattamento. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 13 reca la dizione « a cura del responsabile del trattamento » per evitare che per una richiesta ci si debba indirizzare per forza al vertice della struttura, cioè al titolare. Pertanto, se venisse approvato l'emendamento 13.2 del relatore, potrebbe esservi incertezza nell'individuazione della persona...

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. No, perché la richiesta di notizia può essere fornita dal titolare o dal responsabile.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la Grazia e la giustizia*. Dichiaro comunque di rimettermi alla Commissione sull'emendamento 13.2 del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.3 del Governo, va premesso, anzitutto, che il contributo spese non è obbligatorio ma chiesto liberamente dal titolare qualora quest'ultime vi siano effettivamente. Inoltre, il regolamento deve stabilire il tetto massimo, essendo difficile stabilire analiticamente il *quantum* per tutti i costi ipotizzabili (se per qualsiasi attività si dovesse fissare un costo ne scaturirebbe una tariffa articolatissima). Ancora: ad avviso del Governo, il limite posto alla reiterazione della domanda deve intendersi solo per il medesimo trattamento, non per il medesimo titolare, il quale può effettuare più trattamenti autonomi tra loro.

Sostanzialmente, l'emendamento del Governo è conforme, per ciò che attiene al merito, all'emendamento 13.4 del relatore.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Il mio emendamento recepisce pedissequamente il parere della Commissione affari costituzionali.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la Grazia e la giustizia*. In effetti, i due emendamenti sono sostanzialmente identici, per cui, dichiarando di ritirare l'emendamento 13.3 del Governo, esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.4 del relatore.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.5 del relatore. Dichiaro di ritirare l'emendamento 13.6 del Governo, analogo all'emendamento 13.7 del relatore, su cui esprimo parere favorevole. Esprimo parere contrario sull'emendamento Grimaldi 13.10 e mi rimetto alla Commissione sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 13.8.

FELICE SCERMINO. Faccio miei gli emendamenti Finocchiaro Fidelbo 13.9 e 13.8 e ne raccomando l'approvazione.

Per quanto riguarda l'emendamento che prevede l'estensione dell'obbligo di informativa e di conoscenza all'interessato, anche in relazione alla lettera *h)* dell'articolo 7 del disegno di legge, sottolineo che tale estensione affonda le sue radici nel fatto che il responsabile deve essere nomi-

nato tra soggetti che, per esperienza, capacità ed abilità, forniscano idonee garanzie. La conoscenza anche in ordine ai requisiti che giustificano la nomina del responsabile suscita obiettivamente un interesse nel soggetto: egli ha ben ragione di voler conoscere il responsabile del trattamento perché ricava da tale conoscenza ragione di tranquillità o meno in relazione alle possibilità che la legge può offrire.

Per quanto riguarda l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 13.8, pur riconoscendo che esso può generare perplessità, sottolineo che intende richiamare l'attenzione su un problema preciso, che dovrà essere affrontato dal codice deontologico.

È vero che l'articolo 23-*bis* del disegno di legge già tratta di un apposito codice che concerna il trattamento e la diffusione dei dati effettuati nell'esercizio della professione giornalistica; tuttavia l'emendamento – ripeto – vuole richiamare l'attenzione sulle forme con cui assicurare la trasparenza delle fonti in caso di trattamento di dati personali. Si fa richiamo ad una previsione espressamente contenuta nell'articolo 23-*bis*, precisando uno dei tanti aspetti della regolamentazione deontologica.

TULLIO GRIMALDI. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 13.10, che intende sopprimere il comma 4 dell'articolo 13. Non credo che all'interessato possa essere opposto il segreto professionale: il giornalista ha facoltà di trattare dati personali con la massima libertà ma quanto meno l'interessato ha diritto di conoscere i dati stessi e ad esso non può essere opposto il segreto professionale.

Il segreto può riguardare le fonti: in questo caso però stiamo parlando del fatto che si siano raccolti dati personali.

ERNESTO STAJANO. Ci troviamo effettivamente di fronte ad un problema: la norma potrebbe far nascere un dubbio piuttosto grave.

Non credo che possa essere eccepito il segreto professionale nei confronti dell'interessato in relazione ai dati che lo riguardano e che il giornalista abbia legittimamente raccolto e trattato in un suo personale archivio. I dati devono essere forniti all'interessato; ciò che può non essergli rivelato è la fonte attraverso la quale il dato è stato acquisito. Auspico che il relatore – il quale penso condivida la mia preoccupazione – possa tener conto di tale rilievo procedendo alla formulazione di un apposito emendamento.

PRESIDENTE. Si potrebbe far riferimento all'articolo 2 della legge sulla stampa, che tutela la riservatezza delle fonti.

ERNESTO STAJANO. Oppure si potrebbero aggiungere al comma 4 le parole « con riferimento esclusivo alla fonte ».

PRESIDENTE. Avverto che il relatore ha presentato l'emendamento 13.11.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento 13.11 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.1 del Governo, non accettato dal relatore e sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 13.9, fatto proprio dall'onorevole Scermino, sul quale il relatore ed il Governo si rimettono alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13.2 del relatore, sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento 13.3 del Governo è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 13.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 13.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Essendo stato ritirato l'emendamento 13.6 del Governo, pongo in votazione l'emendamento 13.7 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che l'emendamento Grimaldi 13.10, nonché l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 13.8, già fatto proprio dal deputato Scermino, sono stati ritirati.

ADRIANO VIGNALI. Faccio mio l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 13.8, signor presidente.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Confermo di non condividere il contenuto di tale emendamento, che non è in sintonia con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 23-*bis* del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 13.8, fatto proprio dal deputato Vignali, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 13.11 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 14 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Avverto che l'emendamento 14.1 del Governo è stato ritirato.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 14.2 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.3 del Governo.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.2 del relatore e raccomando l'approvazione dell'emendamento 14.3 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 14.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 14.3 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 15 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 15.1. Esprimo parere contrario sull'emendamento De Julio 15.5, non condividendo che sia l'autorità informatica per la pubblica amministrazione a formulare la proposta per l'adozione del regolamento concernente le misure minime di protezione per la custodia dei dati: tale competenza spetta infatti al ministro di grazia e giustizia.

FELICE SCERMINO. A me sembra che comunque vi sia un interferenza oggettiva, in quanto la proposta per l'adozione del regolamento concernente le misure minime di protezione per la custodia dei dati deve spettare al ministro di grazia e giustizia, sentiti gli altri ministri. Quindi, a me sembra opportuno quanto previsto dall'emendamento, per il quale deve essere l'autorità informatica per la pubblica amministrazione a formulare la proposta in questione.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 15.2 del Governo nonché sull'emendamento Stajano 15.6, a proposito del quale rilevo che l'articolo 40 del provvedimento prevede che le misure di protezione di cui all'articolo 15, comma 2, siano adot-

tate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ivi previsto. A me sembra, quindi, che il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge per l'adozione delle misure di protezione sia eccessivo e pericoloso, vista la delicatezza della materia.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Stajano 15.7. L'articolo 40 del provvedimento in discussione, al comma 3, stabilisce – lo ripeto – che le misure di protezione di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare l'incremento del rischio di cui tratta l'articolo 15, comma 1. L'emendamento del collega Stajano sposta i termini in maniera considerevole e, aggiungo, pericolosa.

Accetto infine gli emendamenti 15.3 e 15.4 del Governo.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato alla grazia e alla giustizia*. Accetto l'emendamento 15.1 del relatore, anche se occorre manifestare qualche perplessità perché il titolo più sintetico della rubrica proposto nell'emendamento sembrerebbe non ricomprendere il disposto degli articoli 17 e 18 della proposta in esame.

Esprimo invece parere nettamente contrario sull'emendamento De Julio 15.5. Occorre ricordare che il disegno di legge fa riferimento ad un decreto del Presidente della Repubblica indispensabile ai fini della ricaduta sulle figure sanzionatorie previste in altre norme del provvedimento. Non è ammissibile stabilire che determinate definizioni intervengano con decreto ministeriale o addirittura facendo riferimento ad un provvedimento dell'AIPA. Quest'ultimo diventerebbe la fonte individuativa della fattispecie da sanzionare: ciò appare assolutamente inaccettabile. Sembra poi veramente anomalo che un'autorità indipendente possa concertare qualcosa sentendo i ministri. Inoltre, come ha già sottolineato il relatore, le regole debbono valere anche per il settore privato e non solo per quello pubblico: questo è un ulteriore motivo di contrarietà all'emendamento. Infine, occorre dire che l'AIPA già emana alcune regole tecniche in base al decreto legislativo n. 39 del 1993 ed avrà quindi l'opportunità, dopo un congruo periodo di tempo, di farle confluire nelle osservazioni predisposte ai fini del decreto.

Raccomando poi l'approvazione dell'emendamento 15.2 del Governo, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento Stajano 15.6, che risulta incompatibile con l'esigenza di applicare con immediatezza il trattato di Schengen e la Convenzione di Strasburgo. Il comitato consultivo di Strasburgo ha recentemente ricordato che i principi fondamentali della Convenzione – tra cui, all'articolo 7, figura quello della sicurezza – debbono essere concretamente attuati prima dell'entrata in vigore della ratifica, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione medesima. Prevedere un termine di due anni per l'adozione delle misure di protezione significa sancire per legge che l'accordo di Schengen non può essere attuato prima di due anni: sono le stesse ragioni che mi inducono ad esprimere parere contrario sull'emendamento Stajano 15.7.

Raccomando infine l'approvazione degli emendamenti 15.3 e 15.4 del Governo.

ERNESTO STAJANO. Premetto che mi riservo di presentare un emendamento anche all'articolo 40, che preveda un termine di 24 mesi. Pertanto, posso benissimo ritirare il mio emendamento 15.6. Desidero rilevare che la difficoltà cui faceva cenno il rappresentante del Governo esiste sicuramente, ma dobbiamo tener conto dei problemi sofferti dai soggetti che già dispongono dell'archivio: penso soprattutto alle banche o ad altri operatori che normalmente hanno a disposizione archivi informatici relativi a soggetti che abbiano sofferenze o vivano vicende abituali di collegamento contrattuale con coloro che agiscono sul mercato.

Per costoro il termine di sei mesi fissato dall'articolo 40 per l'adozione delle misure di protezione – che si collega a quello analogo concesso al Governo per

l'emanazione del decreto – appare eccessivamente limitato. Purtroppo, la procedura di elaborazione di questo provvedimento in relazione all'applicazione degli accordi di Schengen (forse per colpa di nessuno, anche se quest'ultima alla fine si attribuisce al Parlamento e al Governo) è stata eccessivamente lunga. Non si vede perché sia stato necessario prevedere un termine pluriennale per dare esecuzione a queste disposizioni, e poi si sia dovuto fissare un termine molto breve per gli operatori per adeguarsi con le misure di protezione, la cui elaborazione può essere estremamente complessa. Potrebbe rendersi necessario sostenere spese e allestire progetti, oltre al fatto che si potrebbero incontrare difficoltà di realizzazione.

Si può forse riconoscere che due anni sono troppi ma sei mesi sono sicuramente pochi: mi permetto di suggerire un termine di un anno, un anno e mezzo. Ci occuperemo comunque della materia quando affronteremo l'articolo 40. Confermo il ritiro del mio emendamento 15.6.

Quanto ho detto vale anche con riferimento al mio emendamento 15.7: le modificazioni devono intervenire entro un termine ragionevole, cioè di quattro anni e non di due. Per quanto la tecnologia progredisca in modo turbinoso, non si possono prevedere a carico dei soggetti che si trovano ad operare in questo settore obblighi biennali di revisione totale dei loro meccanismi. Mi pare più ragionevole fissare una scadenza quadriennale, che sarebbe anche conforme ai tempi ordinari dell'amministrazione pubblica. Non cadiamo nel ridicolo: questo è il mio suggerimento ed il motivo per cui mantengo il mio emendamento 15.7.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato alla grazia e alla giustizia*. Il rilievo dell'onorevole Stajano è certamente interessante. Tuttavia, come è stato rilevato, non è detto che tutto debba cambiare con cadenza biennale.

Il cambiamento vi sarà se sarà richiesto dall'evoluzione della tecnica o dalla pratica relativa alla gestione di questa legge. In altri termini, non significa che ogni due anni si deve cambiare tutto, ma che ciò sarà possibile se e quando apparirà necessario.

FELICE SCERMINO. Poiché le osservazioni del rappresentante del Governo mi hanno convinto, anche perché il regolamento deve essere attuato con un decreto presidenziale che mi sembra non possa essere emanato se non su proposta del ministro di grazia e giustizia, dichiaro di ritirare l'emendamento 15.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 15.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 15.2 del Governo, non accettato dal relatore.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Insisto nel parere contrario ed aggiungo che, qualora la Commissione fosse di avviso diverso rispetto al parere del relatore, sarebbe necessario prevedere che deve essere sentito anche il Garante. A mio parere, l'emendamento in questione renderebbe molto più complessa la procedura. Preannuncio quindi la presentazione di un subemendamento all'emendamento 15.2 del Governo.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo insiste nel suo emendamento, ma si rimette alla Commissione sul subemendamento preannunciato dal relatore.

Va detto, in verità, che l'Autorità per l'informatica svolge una sua funzione, per cui potrebbe essere opportuno ascoltarla. Per tale motivo il Governo non rinuncia alla presentazione del suo emendamento, sia pure emendato nel senso proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il subemendamento 0.15.2.1 del relatore, riferito all'emendamento 15.2 del Governo.

LUCA AZZANO CANTARUTTI. Dobbiamo intendere, a proposito del sube-

mendamento presentato dal relatore, che quest'ultimo esprima parere favorevole all'emendamento del Governo 15.2 qualora sia approvato il suo subemendamento?

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. No, resta il mio parere contrario sull'emendamento 15.2 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0.15.2.1 del relatore, per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 15.2 del Governo, come modificato dal subemendamento testé approvato, non accettato dal relatore.

(È approvato).

Ricordo che è stato ritirato l'emendamento Stajano 15.6; pongo quindi in votazione l'emendamento Stajano 15.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 15.3 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 15.4 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 16 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Avverto che l'emendamento Grimaldi 16.2 è stato ritirato.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Stajano 16.1.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione sull'emendamento in questione, anche se ritengo preferibile la formulazione prevista dal comma 3 dell'articolo 16 del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Stajano 16.1, accettato dal relatore, e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 17 e dell'unico emendamento ad esso presentato.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritiro l'emendamento 17.1, in quanto connesso all'emendamento 13.1, non approvato.

PRESIDENTE. Sta bene, signor sottosegretario.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 18 e dell'unico emendamento ad esso presentato.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Signor presidente, l'articolo 18 ripropone il contenuto dell'articolo 2050 del codice civile. Se tale richiamo non fosse contenuto nella legge in esame, si potrebbe discutere se l'attività da essa disciplinata sia o meno pericolosa: infatti, la norma del codice civile fa riferimento alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. Si è inteso stabilire che la responsabilità per l'esercizio delle attività disciplinate dalla legge in esame sicuramente sussiste e che ad essa si applica la norma richiamata, la quale prevede l'inversione dell'onere della prova.

Per completezza di informazione aggiungo che sono state sollevate perplessità in ordine alla formulazione dell'articolo 18. Si è sostenuto che esso risulterebbe

troppo generico e che renderebbe molto difficoltosa la prova contraria: ciò deriva dal fatto che il risarcimento è dovuto se il soggetto non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Coloro che gestiscono i trattamenti paventano che si aprirebbe il campo ad un'interpretazione giurisprudenziale molto equivoca; si suggerisce di prevedere che il risarcimento sia dovuto qualora non si provi di aver adottato tutte le misure previste dalla presente legge. In tal modo, evidentemente, si effettua un richiamo molto più specifico.

Francamente sono rimasto molto perplesso di fronte a questa nuova formulazione proposta e devo dire che preferisco quella originaria, che non si discosta dalla elaborazione giurisprudenziale consolidata. Si potrebbe al limite prevedere che il risarcimento è dovuto ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Preannuncio la presentazione di un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. La formulazione sarebbe indubbiamente migliore ma significherebbe dare per scontato che si sta parlando di un'attività pericolosa.

ERNESTO STAJANO. La giurisprudenza l'ha sempre considerata tale.

TULLIO GRIMALDI. Concordo sul contenuto dell'emendamento preannunciato dal relatore.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato l'emendamento 18.2 del relatore e che l'onorevole Stajano ha ritirato il suo emendamento 18.1

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento 18.2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 18.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 18,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 16 ottobre 1995.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

ALLEGATO

Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (1901-bis)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 12 A 18

All'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali di cui alle lettere seguenti sono ammesse esclusivamente con il consenso dell'interessato: ».

12. 8.

Vignali.

All'articolo 12, comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* « da un regolamento ».

12. 3.

Grimaldi.

All'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera b).

12. 4.

Grimaldi.

All'articolo 12, comma 1, lettera b), *sostituire le parole* « misure precontrattuali » *con le seguenti* « informative precontrattuali ».

12. 13.

Il Relatore.

All'articolo 12, comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

« b) è finalizzato all'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o da atti precontrattuali nei quali è parte l'interessato ».

12. 10.

Stajano.

All'articolo 12, comma 1, lettera b), *sostituire le parole* « o di misure precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo » *con le seguenti* « , o di attività intraprese su richiesta di quest'ultimo durante le trattative ».

12. 11.

Scermino.

All'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera d).

12. 5.

Grimaldi.

All'articolo 12, comma 1, lettera a), *aggiungere le parole* « e si tratti di dati anonimi ».

12. 2.

Finocchiaro Fidelbo, De Julio.

All'articolo 12, comma 1, lettera d), *aggiungere, dopo la parola* « statistica », *le seguenti* « e non consente il riconoscimento della persona, ovvero il nominativo resta anonimo ».

12. 1.

Vignali.

All'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera e).

12. 6.

Grimaldi.

All'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Quando il trattamento è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, il consenso è necessario, salvo che il suo diniego possa determinare una limitazione sproporzionata della libertà di informazione ».

12. 12.

Conti, Di Lello, Vignali.

All'articolo 12, comma 1, lettera f), *sopprimere le parole* « da parte di persone fisiche e giuridiche ».

12. 9.

Il Relatore.

All'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera g).

12. 7.

Grimaldi.

All'articolo 13, comma 1, unificare le lettere a) *e* b) *sostituendo le parole:* « di essere informato » *con le seguenti:* « , e di essere informato, al contempo, ».

13. 1.

Governo.

All'articolo 13, comma 1, lettera b), *aggiungere dopo le parole* « lettere *a)* e *b)* » *le seguenti* « e *h)* ».

13. 9.

Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 13, comma 1, lettera c), *dopo le parole* « a cura » *inserire le seguenti* « del titolare o ».

13. 2.

Il Relatore.

1. All'articolo 13, sopprimere alla lettera c) *del comma 1 le parole dopo* « il trattamento », *e inserire il seguente comma:*

« 1-*bis*. L'accesso previsto dal comma 1, lettera *a)*, è gratuito. La richiesta di cui alla lettera *b)*, numero 1, del medesimo comma 1, può essere rinnovata nei confronti dello stesso trattamento, salvo che sussistano giustificati motivi, con scadenze non inferiori a novanta giorni. Per ciascuna richiesta di cui alla medesima lettera *b)*, numero 1, può essere chiesto all'interessato un contributo spese, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 31, comma 3 ».

13. 3.

Governo.

All'articolo 13, comma 1, lettera c), *numero 1), sopprimere le parole:* « , previa corresponsione di un contributo spese, da determinarsi con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 3 ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-*bis*. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera *c)*, numero 1) può essere chiesto all'interessato un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 31, comma 3 ».

13. 4.

Il Relatore.

All'articolo 13, comma 1, lettera c), *numero 2), dopo le parole* « sono stati raccolti » *aggiungere le seguenti:* « o successivamente trattati ».

13. 5.

Il Relatore.

1. All'articolo 13, comma 2, sostituire le parole: « Nell'esercizio dei diritti » *con le seguenti:* « Per le richieste dirette al responsabile e per quanto previsto dal comma 1, lettera *a)* ».

13. 6.

Governo.

All'articolo 13, comma 3, sostituire le parole: « può delegare, per iscritto, persone fisiche o associazioni » *con le seguenti:* « può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni ».

13. 7.

Il Relatore.

All'articolo 13, sopprimere il comma 4.

13. 10.

Grimaldi.

All'articolo 13, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Ferme restando le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, gli organi rappresentativi dei giornalisti, in sede di definizione del codice deontologico di cui all'articolo 23-*bis*, comma 2, stabiliranno le firme nelle quali assicurare la trasparenza delle fonti in caso di trattamento di dati personali ».

13. 8.

Finocchiaro Fidelbo, Chiaromonte.

All'articolo 13, comma 4, aggiungere, in fine, le parole « limitatamente alla fonte della notizia ».

13. 11.

Il Relatore.

All'articolo 14, comma 1, alinea, sostituire le parole: « lettere *c)* e *d)* » *con le seguenti:* « lettere *b)* e *c)* ».

14. 1.

Governo.

All'articolo 14, comma 1, lettera d), *dopo le parole:* « da un soggetto pubblico » *inserire le seguenti:* « , diverso dagli enti pubblici economici, ».

14. 2.

Il Relatore.

Aell'articolo 14, comma 2, le parole: « al comma 4 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai commi 6 e 7 ».

14. 3.

Governo.

All'articolo 15, sostituire la rubrica con la seguente: Sicurezza dei dati. *Inoltre, al comma 1, sostituire le parole:* misure di protezione *con le seguenti:* misure di sicurezza; *al comma 2, sostituire le parole:* misure minime di protezione *con le seguenti:* misure minime di sicurezza; *al comma 4, sostituire le parole:* regole tecni che per la sicurezza dei dati *con le seguenti:* misure di sicurezza relative ai dati.

15. 1.

Il Relatore.

All'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri *con le seguenti:* dell'Autorità per

l'informatica nella pub blica amministrazione, sentiti i Ministri di grazia e giustizia.

15. 5.

De Julio, Finocchiaro Fidelbo.

All'emendamento 15. 2, aggiungere in fine le parole: e il Garante per la protezione dei dati.

0. 15. 2. 1.

Il Relatore.

All'articolo 15, comma 2, dopo le parole: di grazia e giustizia, *sono aggiunte le seguenti:* sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

15. 2.

Governo.

All'articolo 15, comma 2, dopo la parola: telecomunicazioni *aggiungere le seguenti:* Le misure di protezione dovranno essere adottate entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

15. 6.

Stajano.

All'articolo 15, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le misure di protezione sono adeguate entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza quadriennale con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al comma 2 in relazione all'evoluzione tecnica del settore ed alla esperienza maturata.

15. 7.

Stajano.

Nell'articolo 15, comma 3, prima della parola: biennale *è inserita la seguente:* almeno.

15. 3.

Governo.

Nell'articolo 15, comma 4, dopo le parole: comma 1, *sono inserite le seguenti:* lettera *b),*.

15. 4.

Governo.

All'articolo 16, comma 1, lettera c) *sopprimere le parole:* sistematica.

16. 2.

Grimaldi.

All'articolo 16, comma 3, sostituire le parole: è privo di effetti *con le parole:* è nulla.

16. 1.

Stajano.

All'articolo 17, comma 2, le parole: lettera *d) sono sostituite dalle seguenti:* lettera *c).*

17. 1.

Governo.

Sopprimere l'articolo 18.

18. 1.

Stajano.

All'articolo 18, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento a norma dell'articolo 2050 del codice civile.

18. 2.

Il Relatore.